



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2014/2151(INI)

25.3.2015

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

su "Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'UE"
(2014/2151(INI))

Relatore per parere: Catherine Stihler

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. riconosce che il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) non è soltanto un fattore propulsivo per l'occupazione e la crescita nell'Unione, ma è fondamentale per il corretto funzionamento del mercato unico, soprattutto in considerazione di elementi quali la quota di PIL dell'UE, l'occupazione e la gamma di settori industriali che utilizzano i DPI e ne traggono beneficio, inoltre svolge un ruolo chiave nello stimolare l'innovazione, la creatività, la competitività e la diversità culturale;
2. sottolinea che i DPI non sono soltanto i diritti d'autore, ma anche i marchi e i brevetti, tra gli altri, e che ciascuno di essi è fondamentale per il valore dei beni e dei servizi europei;
3. accoglie positivamente il piano d'azione della Commissione, che sottolinea l'impegno nei confronti dell'applicazione della normativa, anche attraverso l'approccio "segui il denaro", volto a garantire che i grandi trasgressori dei DPI, in particolare su scala commerciale, siano presi di mira e subiscano perdite finanziarie; sottolinea che la responsabilità principale per l'applicazione dei DPI incombe alle autorità pubbliche degli Stati membri;
4. sottolinea la necessità che le azioni della Commissione in materia di rispetto dei DPI siano adattate alla crescita del mercato unico digitale e affrontino equamente le violazioni sia digitali che fisiche dei DPI; osserva che i beni fisici contraffatti e che violano i DPI sono sempre più spesso oggetto di compravendita nei mercati online, dove le autorità degli Stati membri hanno una limitata capacità di controllo delle vendite; sottolinea la necessità di coinvolgere i titolari delle piattaforme commerciali in tutte le azioni volte a garantire il rispetto dei DPI, anche in quelle finalizzate all'eliminazione delle merci contraffatte e all'espulsione dei venditori di merci contraffatte dai loro siti;
5. rammenta l'esistenza, da maggio 2011, di un memorandum d'intesa volontario sulla vendita di merci contraffatte via Internet e invita la Commissione a valutare i risultati dell'applicazione di tale memorandum e a presentare una relazione al Parlamento;
6. riconosce l'importanza dei memoranda d'intesa volontari che stabiliscono principi fermi, decisi nell'ambito di dialoghi con le parti interessate, poiché in materia di DPI contribuiranno a ridurre le violazioni su scala commerciale nel contesto online, e attende con interesse un resoconto periodico sull'esito positivo di eventuali misure volontarie;
7. sottolinea la necessità di stabilire parametri di rendimento per quanto concerne tali accordi per poterne valutare l'efficacia e tenere informati i cittadini europei;
8. ritiene che la Commissione debba considerare anche l'efficacia delle iniziative esistenti e delle possibili attività future per quanto concerne il ruolo degli intermediari nell'affrontare le violazioni dei DPI;
9. sottolinea che i prodotti in violazione dei DPI non sono solo causa diretta di un mancato

guadagno per le imprese che operano nella legalità e per l'economia europea, ma conducono anche alla perdita, diretta e indiretta, di posti di lavoro, provocano un danno di immagine e un aumento dei costi per l'applicazione della normativa, oltre a essere spesso legati alla criminalità organizzata e a costituire un potenziale pericolo e una potenziale fonte di danno per la salute e la sicurezza dei consumatori; sottolinea, in questo contesto, che la qualità e la sicurezza dei prodotti non sono collegate automaticamente all'autenticità dei prodotti, e che lo status relativo ai DPI e la loro eventuale violazione sono disciplinati da un insieme di norme diverse da quelle relative alla sicurezza e alla qualità dei prodotti destinati al consumo;

10. si congratula con la Commissione per il suo impegno nei confronti dei consumatori, in particolare dei consumatori appartenenti alle giovani generazioni, inconsapevoli delle conseguenze di tali violazioni, ricorrendo a campagne informative pubbliche e ad altri mezzi pertinenti, e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente azioni di sensibilizzazione rivolte a destinatari specifici e ai relativi mercati, per esempio sviluppando un sistema di allerta online rivolto ai consumatori; accoglie con favore, in particolare, gli sforzi profusi dall'Osservatorio situato presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), volti a sensibilizzare i consumatori per quanto concerne i vantaggi di scegliere prodotti rispettosi dei DPI e intesi ad agevolare l'accesso a tali prodotti;
11. ritiene, nel contempo, che i consumatori debbano essere in grado di identificare meglio le offerte che violano i diritti di proprietà intellettuale in modo da poter decidere di non procedere a un dato acquisto; deplora il fatto che il piano d'azione della Commissione non includa alcun intervento finalizzato a migliorare la capacità dei consumatori di identificare i beni e i contenuti contraffatti e invita la Commissione a valutare ulteriormente lo sviluppo di strumenti specifici, in particolare per quanto riguarda la condivisione delle migliori prassi;
12. chiede alle autorità degli Stati membri di garantire che i beni in violazione dei DPI, che comportano un rischio per la sicurezza, siano inclusi nelle notifiche RAPEX, indipendentemente dal fatto che tali beni siano venduti legalmente o illegalmente nello Stato membro in questione;
13. attende con interesse di ricevere informazioni in merito alle iniziative nazionali esistenti volte ad affrontare il rispetto sotto il profilo civile della proprietà intellettuale per quanto concerne le PMI entro la fine del 2015; accoglie positivamente il prossimo Libro verde sulla necessità di una futura azione dell'Unione basata sulle migliori prassi, osservate nel quadro dei sistemi finanziati a livello nazionale intesi ad aiutare le PMI a far valere i loro diritti di proprietà intellettuale; invita la Commissione a tenere conto delle PMI nell'elaborazione della legislazione e ribadisce che il principio "pensare anzitutto in piccolo" dovrebbe essere sempre applicato;
14. sottolinea che strutture chiare e gestibili per il rispetto dei DPI sono essenziali per le PMI;
15. chiede che siano sviluppati servizi di intermediazione e altri sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare per le PMI, nell'ambito dei DPI;
16. accoglie con favore il Libro verde proposto dalla Commissione e relativo alla

consultazione delle parti interessate circa l'impatto che i sistemi di rifiuto di addebito e altri sistemi analoghi possono avere sulla lotta contro le violazioni della proprietà intellettuale su scala commerciale e alla valutazione della necessità di adottare più azioni concrete in questo ambito, sia nel contesto online che offline; ritiene che l'introduzione di un diritto di "rifiuto di addebito" a livello europeo per tutti gli acquisti inconsapevoli di beni contraffatti sarebbe un vantaggio per i consumatori e incoraggerebbe i commercianti a verificare le merci prima di metterle in vendita;

17. appoggia l'enfasi con cui il piano d'azione sottolinea quanto siano importanti la collaborazione con gli Stati membri, la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi, nonché le attività di coordinamento per quanto concerne l'applicazione transfrontaliera; accoglie positivamente l'istituzione di un gruppo di esperti degli Stati membri in materia di rispetto della proprietà intellettuale, in quanto la condivisione delle migliori prassi contribuirà a elaborare politiche e ad attuare il piano d'azione sulla base dei dati e delle ricerche preparati a livello nazionale e tramite l'Osservatorio;
18. constata che è fondamentale l'attività formativa per quanto riguarda lo sviluppo a livello nazionale del rispetto dei DPI settoriali, e tale ruolo sarà svolto dall'Osservatorio situato presso l'UAMI, che contribuirà a istruire le autorità degli Stati membri agevolando lo scambio delle migliori prassi, in particolare attraverso la promozione di campagne proficue e digitalmente accessibili e il loro coordinamento con le agenzie e gli organismi pertinenti;
19. sottolinea che il compito dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), consistente nell'ottenere dalle imprese dati che attestino le violazioni dei DPI e nel generare dati e analisi affidabili circa l'impatto reale delle violazioni sugli operatori economici, dovrebbe far parte del piano d'azione in dieci punti e costituire la base per ulteriori azioni nei diversi settori maggiormente interessati; invita la Commissione, a tale proposito, a migliorare la banca dati ACIST sviluppata dall'UAMI, onde fornire informazioni sui contraffattori e garantire che le amministrazioni aggiudicatrici non acquistino prodotti contraffatti;
20. sottolinea che al fine di pervenire a un'applicazione significativa dei DPI è necessario che siano disponibili e accessibili informazioni complete riguardo al tipo di diritto di proprietà intellettuale (ad esempio brevetto, marchio, diritto d'autore) presente in una data situazione, allo status della sua validità e all'identità dei titolari, anche sotto forma di metadati in caso di file digitali;
21. sottolinea il ruolo essenziale svolto dalle autorità pubbliche a tutti i livelli, anche a livello locale, regionale e nazionale, attraverso l'approvvigionamento e gli acquisti, e plaude al proposito della Commissione di sviluppare, promuovere e pubblicare una guida sulle migliori prassi per impedire che le autorità pubbliche a qualsiasi livello acquistino prodotti contraffatti;
22. prende atto, inoltre, delle proposte concernenti la consultazione inclusiva delle parti interessate per quanto concerne l'applicazione del dovere di diligenza dell'UE all'interno della catena di approvvigionamento e ai fornitori di servizi di pagamento, onde impedire le violazioni in materia di proprietà intellettuale, e chiede che l'esito delle consultazioni e il regime volontario del dovere di diligenza dell'UE siano presentati al Parlamento su base

annuale e non biennale;

23. accoglie con favore ogni potenziale intervento in materia di dovere di diligenza in tutta la catena di approvvigionamento volto a ridurre il numero di beni che violano la proprietà intellettuale; sottolinea che tali interventi devono essere mirati, evitando di creare un ulteriore onere amministrativo per il commerciante medio, e flessibili, poiché gli autori delle trasgressioni in materia di proprietà intellettuale passano da un prodotto all'altro per sfuggire ai controlli;
24. invita la Commissione a rendere trasparenti e tempestive tutte le consultazioni delle parti interessate, garantendo che l'esito delle consultazioni sia esaminato sotto il profilo qualitativo e quantitativo e sia condiviso con le parti interessate, anche con il Parlamento e le altre istituzioni dell'UE;
25. invita la Commissione a presentare le proposte necessarie in sintonia con le parti interessate se le misure volontarie non risultano efficaci dopo la prima pubblicazione della relazione "Proprietà intellettuale nell'economia dell'UE", che andrebbe pubblicata annualmente;
26. sottolinea che la normativa connessa ai DPI deve riflettere l'evoluzione dell'era digitale, tenendo conto del contesto online e dei vari canali di distribuzione e garantendo un approccio equilibrato che rappresenti gli interessi di tutte le parti coinvolte e in particolare dei consumatori e il loro diritto di accesso ai contenuti, promuovendo nel contempo gli artisti, gli autori e l'innovazione in Europa;
27. è del parere che il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale debba osservare appieno il principio di proporzionalità, bilanciando i diritti dei titolari dei contenuti con quelli degli utenti, in piena armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le norme in materia di protezione dei dati, ovvero il diritto alla protezione dei dati personali, al rispetto della vita privata e all'accesso alla giustizia.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	24.3.2015
Esito della votazione finale	+: 33 -: 1 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Norbert Lins, Andrey Novakov